

Legge 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

TITOLO I

Dei territori montani

Art. 1

Determinazione dei territori montani.

[Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del *regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589*, convertito nella *legge 29 giugno 1939, n. 976* ⁽⁴⁾, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 ⁽⁵⁾, non superi le lire 2400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i terreni montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del *decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33* ⁽⁶⁾.

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Province] ⁽⁷⁾.

(4) Riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni.

(5) Riguardante la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

(6) Recante norme per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

(7) Articolo prima sostituito dall'articolo unico, L. 30 luglio 1957, n. 657 e successivamente abrogato dall'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142.